CORSO DI FORMAZIONE ART. 37 (D.LGS.81/08 – LEGGE 215/21)

La formazione dei Preposti dalle origini attraverso il D Lgs 81/08 sino alla L. 215/21.

NATALE SACCONE

«SICUREZZA»

dal latino *«sine cura»*:
«senza preoccupazione».

È sinonimo di mancanza di pericoli per l'uomo e per l'ambiente

IL QUADRO NORMATIVO

Decreti degli anni '50	Serie di norme assai dettagliate per i vari rischi che si incontrano nelle attività lavorative; implicano obblighi di carattere frammentario, avulsi dal contesto aziendale (norme tecniche).
D.Lgs. 626/94 e D. Lgs. 494/96	Decreti a carattere sistemico, che pongono l'attenzione sull'organizzazione complessiva del lavoro. Vengono ridefiniti ruoli, compiti e responsabilità di: **Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori.**
D.Lgs. 81/08 e s.mm.ii.: il D.Lgs. 106/09	Accentua il carattere sistemico della normativa cogente, fornendo indicazioni precise per l'**organizzazione interna della sicurezza** e imponendo al Datore di Lavoro di effettuare una **valutazione di tutti i rischi** in relazione alla natura dell'attività svolta dall'azienda.

TESTO UNICO: DEFINIZIONI

INFORMAZIONE
complesso delle attività dirette a *fornire conoscenze* utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

FORMAZIONE
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

ADDESTRAMENTO
complesso delle attività dirette a *far apprendere* ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

FORMULA del RISCHIO

$$R = \frac{P \times D}{Ki}$$

R: Rischio
P: Probabilità
D: Gravità Danno
Ki: Informazione, formazione, istruzioni ecc.

FORMAZIONE dei PREPOSTI



Definizione

- Il **D. Lgs. 81/08**, meglio conosciuto come **Testo Unico** (**T.U.**) in materia di sicurezza sul lavoro, propone per la prima volta la definizione di dirigente e preposto:
  - «**preposto**»: ***persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;***

LEGGE 215/2021

ART. 18
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

lettera aggiunta

b -bis) **individuare** il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

obbligo di "individuazione" e non di "nomina"

sanzione per mancata individuazione

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE



Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione […] deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
   e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

COMPITI SERVIZIO DI PREVENZIONE

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.



COMPITI SERVIZIO DI PREVENZIONE

Articolo 35 - Riunione periodica

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.



Formazione preposti

Al punto 7 dell'art.37 vengono fornite anche alcune indicazioni sui contenuti delle formazione dei quadri:

- "*7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.*



Formazione preposti

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) ***principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;***

b) ***definizione e individuazione dei fattori di rischio****;*

c) ***valutazione dei rischi;***



d) ***individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”***

USO DI ATTREZZATURE



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

USO DI ATTREZZATURE

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.



USO DI ATTREZZATURE

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

USO DI ATTREZZATURE

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

X Y Z

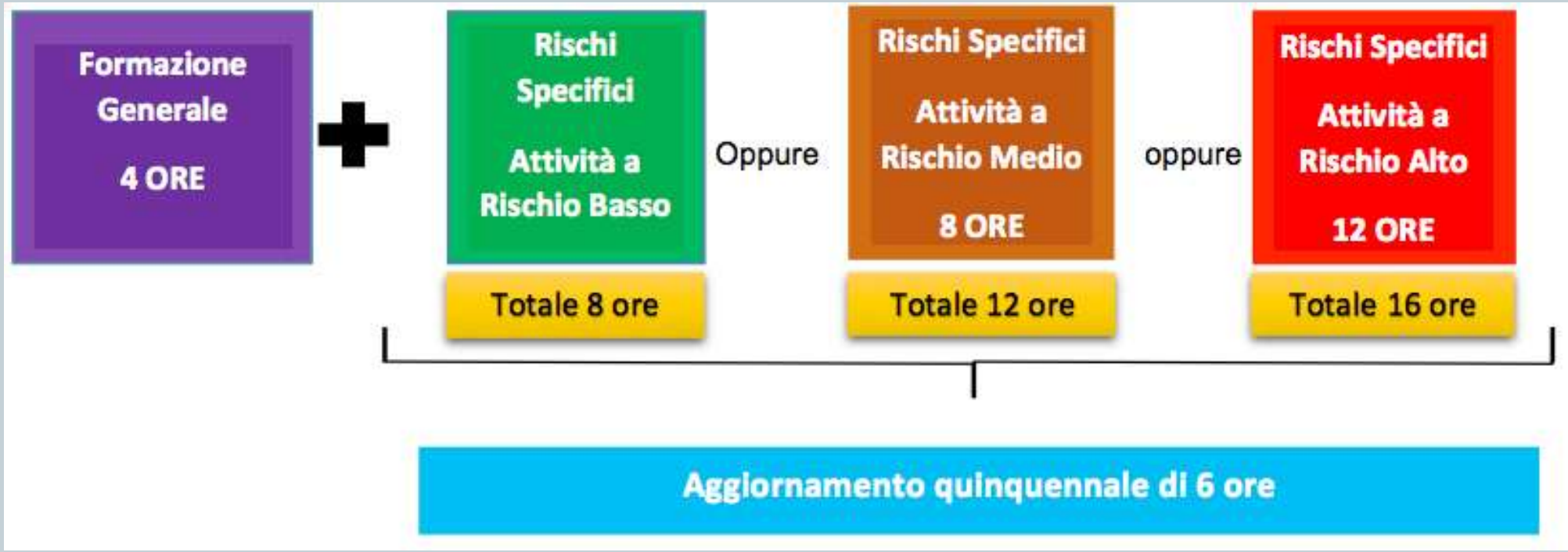

Tabella di sintesi

Nota n. 5264 del 18 aprile 2018

Con la nota in esame i VVF intendono chiarire che:



- qualora, **nell'attività di vigilanza ispettiva,** trovassero attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative (senza SCIA), **dovranno attivare** le procedure previste dal **d.lgs 758/1994** (*sanzionatoria in materia di lavoro*) avvenzioni di rito;



- valutate le condizioni di rischio, **dovranno indicare le specifiche prescrizioni** da imporre, nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del d.lgs. 758/1994, fornendo termini per la regolarizzazione, congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal DM 21/03/18.

Nota n. 5264 del 18 aprile 2018

Nella suddetta nota viene inoltre riportato un elenco di **misure compensative** antincendio che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente, ad esempio:



- **il potenziamento degli addetti antincendio**
- una rigorosa vigilanza sulla utilizzabilità delle vie d'esodo



- **un incremento di attività formative art. 37 D Lgs 81/08**





- **l'aumento del numero delle prove d'esodo**

Nota n. 5264 del 18 aprile 2018



Infine, viene chiarito che le scuole e gli asili nido non a norma antincendio non saranno interessate da provvedimenti di sospensione delle attività

se non in presenza di gravi violazioni che espongano obiettivamente ai rischi di carattere generale (Allegato I del dlgs 81/2008).



Il Dirigente scolastico deve richiedere all'EE.PP. i documenti utili per la D.V.R. Incendio residuo :

- Relazione con indicazione, **per ogni plesso, delle attività che risultano soggette al rilascio del C.P.I.**



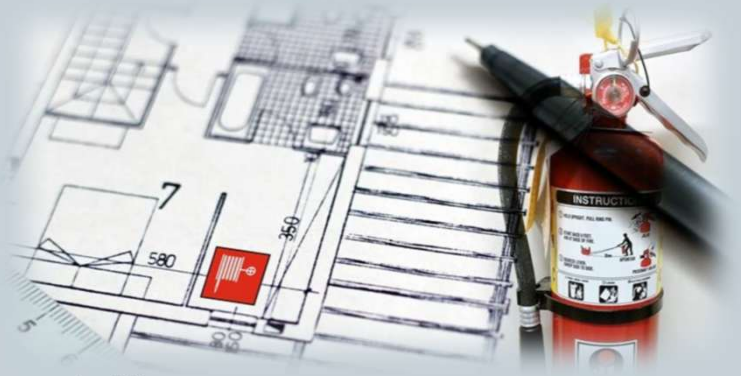

- Copia dell'**esame progetto** antincendio approvato, a suo tempo, dai Vigili del fuoco, con indicazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio

- Copia delle **planimetrie di ogni piano**, con l'indicazione della **destinazione d'uso** dei locali, del **massimo affollamento**, dei **dispositivi di protezione antincendio** presenti



Il Dirigente scolastico deve richiedere all'EE.PP. i documenti utili per la D.V.R. Incendio residuo :

- Attivazione e **verifiche periodiche impianto elettrico** Capitolo 61 Norma CEI 64-8);





- Denominazione della **ditta** che esegue la verifica periodica degli **impianti incendio**;

- Denominazione della **ditta** per la verifica **dell'impianto termico e relativa centrale termica**;



Il Dirigente scolastico potrà attuare ultronee misure compensative per limitare il rischio residuo d'incendio:



- Segnalare con apposita cartellonistica zone con **materiale combustibile**



- Eliminazione o limitazione delle **sorgenti di innesco**

- **Vietare l'accesso** a tutti i lavoratori nelle zone a rischio incendio;



Il Dirigente scolastico potrà attuare ultronee misure compensative per limitare il rischio residuo d'incendio:

- gestione del **carico d'incendio** negli archivi;





- **smaltimento** di tutti i rifiuti differenziabili (legno, plastica, metallo.) presenti nell'Istituto;

- riorganizzazione dell'ubicazione e delle dotazioni del deposito **prodotti di pulizia**;



Il Dirigente scolastico potrà attuare ultronee misure compensative per limitare il rischio residuo d'incendio:

- integrazione dell'**informazione** ai lavoratori (art. 36 D. Lgs. 81/08) sui rischi specifici alla luce del mancato adeguamento antincendio a scuola;



- divieto di detenere più di 20 lt di **alcool**;



- prevedere in tutte le aree l'installazione di **lampade di sicurezza** di tipo **portatile**.



Il Dirigente scolastico potrà attuare ultronee misure compensative per limitare il rischio residuo d'incendio:

- Tutti i lavoratori nominati addetti antincendio devono aver svolto corso di tipo C di cui all'allegato IX del DM 10/03/98 con **o di idoneità**





3 della legge
mbre 1996 n.
60;

- Potenziare le protezioni attive antincendio con estintori carrellati a polvere ove gli impianti sono carenti previsto



Registro controlli antincendio

REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E DI VENTILAZIONE, DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E RACCOLTA IDRICA E DEGLI AMBIENTI IN GENERALE

per la prevenzione delle diffusione delle malattie infettive
Art. 10. Legge Regionale n.45 del 23 dicembre 2008

DATI GENERALI DELLA SCUOLA

SCUOLA _____

INDIRIZZO _____

COMUNE DI _____

DIRIGENTE SCOLASTICO _____

RESPONSABILE REGISTRO _____

Registro manutenzione dei sistemi antincendio e dei controlli periodici

ANNO SCOLASTICO ____/____

Art. 12 del D. M. 26 agosto 1992 - Art. 4. D.M 10 marzo 1998
D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

SCUOLA/ISTITUTO _____

INDIRIZZO _____

COMUNE DI _____

DIRIGENTE SCOLASTICO _____

RESPONSABILE REGISTRO _____

ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

- Attuare e pianificare una **costante attività di sorveglianza** volta ad accertare con cadenza **giornaliera** la praticabilità sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le **vie di esodo** e con cadenza **settimanale** su **estintori**, **illuminazioni d'emergenza, impianto sonoro d'allarme** - da riportare nel

REGISTRI DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE

MISURE PER L'EVACUAZIONE (p.to 5) DM 21 marzo 2018

- Affollamento
- Capacità di deflusso
- Sistema di via di uscita
- Larghezza delle vie di uscita
- Lunghezza delle vie di uscita
- Larghezza totale delle uscite di ogni piano
- Numero delle uscite

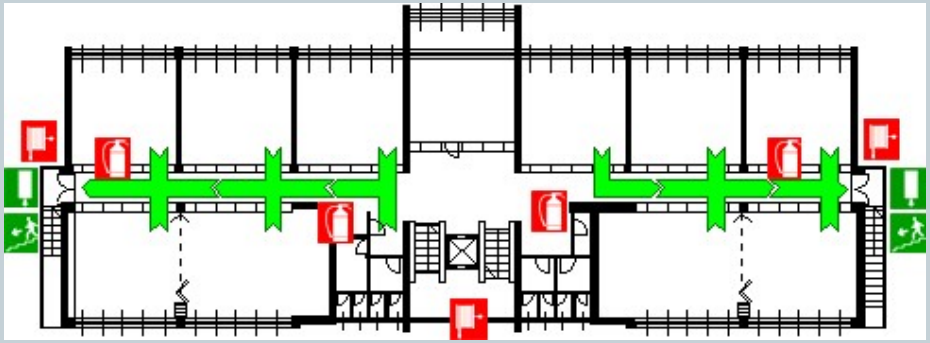

Violazione dell'art. 64, co. 1 lett. A D Lgs 81/08:Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati nell'Allegato IV:



Vie e uscite di emergenza non sgombre… o con altezza inferiore a m 2,0 e/o larghezza minima non conforme… uscite di emergenza non dotate di porte apribili nel verso dell'esodo… porte delle uscite di emergenza chiuse a chiave… vie e uscite di emergenzanon dotate di illuminazione di sicurezza… mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei… o non mantenuti in efficienza e controllati… ecc.

(punito dall'art. 68 co. 1 lett. b[13] con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 €).

- Con l'inserimento della lettera b-bis, all'art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 81/2008, si stabilisce innanzitutto l'obbligo per il datore di lavoro ed il dirigente di "**individuare** il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19",

A ben vedere non si tratta altro che una esplicitazione di quanto già desumibile dalla definizione di cui alla lettera e), dell'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2008, che ai fini della qualifica di preposto (così come di dirigente) presuppone il conferimento di uno specifico "incarico", cioè di un'investitura formale, da parte dei vertici aziendali (1) (da riportare peraltro nel documento di valutazione dei rischi- cfr. art., 28, comma 2, lett. d).

- D’altro lato non pare superata la figura del preposto di fatto, sulla base del principio di effettività, sancito nell’art. 299 (2), vera e propria norma di chiusura per l’accertamento delle responsabilità, secondo il quale dovrà sussistere una necessaria corrispondenza tra qualifica formale posseduta e poteri di fatto esercitati. Sul punto è da ritenere che l’avverbio “altresì” faccia scattare una responsabilità solidale e non sostitutiva tra responsabile di fatto e responsabile formale.

D Lgs 81/08

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva*

---

[4] ***Commento personale:*** *si riporta quanto previsto dall'art. 55, comma, 6bis: In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.*

D Lgs 81/08

e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;[42]

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;[43]

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Sanzioni Penali

Sanzioni per il preposto

- *Art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f) e f-bis: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]*
- *Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]*

LETTERE CIRCOLARI

- *Nota del 26/07/2022, prot. n. 4753 Oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative.*

Richiami all'Art. 19:

- Art. 18, co. 3-bis - Art. 166, co. 1 - Art. 171, co. 1 - Art. 179, co. 1 - Art. 263, co. 1 - Art. 283, co. 1

LEGGE 215/2021

ART. 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Articolo riscritto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

Nella definizione di Preposto (art. 2 D.lgs. 81/08) sono già presenti gli adempimenti oggi esaltati dalla L. 215/21

La disposizione rinforza e precisa i contenuti degli obblighi del preposto !

LEGGE 215/2021

ART. 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Lettera aggiunta

f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente** l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

- un compito che già il preposto aveva → la legge 215 l'ha specificato chiaramente
- il preposto rimane innanzitutto, ai sensi dell'articolo 299 D.lgs. 81/08, un ruolo "di fatto" ma il datore di lavoro deve ora (qualora non l'abbia già fatto) "individuare" chi in concreto svolga tale funzione

- Alla lettera a), dopo aver ribadito che tratto distintivo del preposto è quello di **sovraintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si specifica che "in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale" il preposto deve "intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti" (la violazione è sanzionata a carico del preposto con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro- art. 56, comma 1, lett. a).

- Al riguardo si può **distinguere tra: un obbligo di intervento; un obbligo di interrompere l'attività del lavoratore**; un obbligo di informare i superiori gerarchici. A ben vedere almeno due tra gli obblighi menzionati potevano già ritenersi sussistenti sulla base della disciplina previgente. Si è osservato come ricada sul preposto un dovere di vigilanza oggettiva circa la concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione decise dal datore di lavoro e dai dirigenti, nonché un dovere di vigilanza soggettiva, di pretenderne la specifica osservanza da parte dei lavoratori interessati. Nondimeno grava sul proposto "un funzionale potere di iniziativa" (cfr. art. 2, comma 1, lett. e), pur sempre limitato agli aspetti esecutivi dell'attività lavorativa

- **L’obbligo di intervento** può innanzitutto considerarsi compreso nell’attività di sovraintendere e vigilare, che richiede un comportamento attivo, come si può del resto ricavare dal riferimento alla “persistenza” dell’inosservanza, che implica un previo richiamo da parte del preposto.

- Anche **l'obbligo di informare i superiori diretti**, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza poteva ritenersi già operante sulla base della normativa previgente.

- La vera novità consiste dunque nell'obbligo per il preposto di "**interrompere l'attività del lavoratore**". E' da ritenere che più che di vera e propria interruzione di attività lavorativa si tratti, più propriamente, di sospensione del lavoratore dalla sua attività, stante il comportamento colpevolmente non conforme dello stesso, che potrà dar luogo all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari (da parte del datore di lavoro).

- D’altro lato il preposto dovrà anche “se necessario, **interrompere temporaneamente** l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”, qualora durante la vigilanza rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e condizioni di pericolo (nuova lettera f-bis), dell’art. 19 comma 1, la cui violazione è sanzionata a carico del preposto con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474, 21 euro- cfr. art. 56, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 81/2008).

- Sempre in riferimento alla figura del preposto si stabilisce infine che “nell’ambito dello svolgimento di attività **in regime di appalto o subappalto**, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto” (art. 26, comma 8-bis, la cui violazione è sanzionata a carico del datore di lavoro e del dirigente con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro- cfr. art. 55, comma 5, lett. d).

- Sul punto, accanto alla espressa indicazione della figura del preposto da parte delle imprese esecutrici, opportuno sarebbe stato altresì rafforzare le prerogative del soggetto incaricato, per conto del datore di lavoro committente, a sovraintendere alle attività di cooperazione e coordinamento tra le diverse imprese, al fine di evitare i rischi da interferenze; figura, a nostro avviso, da istituire in via generale (e non limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali- cfr. **art. 26, comma 3,** d. lgs. n. 81/2008) (3).

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto:

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

   a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis) 95;

   b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

LEGGE 215/2021

ART. 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

- **Maggiore responsabilizzazione del preposto ➔ soggetto istituzionalmente addetto alla sorveglianza dei lavoratori !**
- **Viene, in sostanza, codificato in modo esplicito l'obbligo giuridico del preposto di intervenire attivamente nel caso in cui venissero rilevate violazioni della normativa di sicurezza ➔ Il preposto ha l'OBBLIGO di interrompere il lavoro quando è pericoloso**

SORVEGLIANZA ATTIVA
il preposto deve dimostrarne l'evidenza di aver esercitato tale sorveglianza !



ART. 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Nuovo comma

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;

Possibili eccezioni

- **il datore di lavoro svolge direttamente la relativa funzione nell'appalto → egli stesso lavora "sul campo"**
- **……**

ART. 18
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

EDIFICI della P.A. => MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

Comma 3

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.



ART. 18
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

EDIFICI della P.A. => MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

PRECISAZIONI:

1) No responsabilità amministrativa/civile/penale per il DS purché richiedano interventi strutturali e/o manutentivi

2) Installazione e verifiche di impianti, interventi strutturali, manutenzione locali tecnici , tetti e sottotetti a carico dell'Amministrazione comunale/provinciale

3)Possibilità per il DS di interdire parzialmente o totalmente i locali o ordinare evacuazione, in caso di pericolo grave ed immediato, senza incorrere in "interruzione di pubblico servizio"

4) Valutazione dei Rischi STRUTTURALI" e individuazione delle relative misure di PREVENZIONE è competenza dell'Amministrazione comunale/provinciale (DVR congiunto)

5) DVR congiunto tra Istituzioni scolastiche e Amministrazioni ➔ Modalità da stabilire con Decreto del Min. Istruzione/Lavoro sentita la Conferenza Stato – Città, entro 60 gg



ART. 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI

comma modificato

Comma 7.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.



Art. 1.

Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

- ***a)*** entro **nove mesi** dalla pubblicazione del decreto, presentare SCIA ai VVF attestante l'attuazione delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto Del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992:
- **7.0**, (generalità);
- **7.1**, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
- **8** (sistemi di allarme);
- **9.2** (estintori);
- **10** (segnaletica di sicurezza);
- **11** (norme di esercizio);

SCIA
Antincendio

Prescrizioni punto 7.0 (Generalità)

D.M. 26 agosto 1992 (regola tecnica tradizionale per le scuole) disciplina le caratteristiche di base che devono possedere gli **impianti elettrici** all'interno dell'attività scolastica. Il testo stabilisce i seguenti obblighi fondamentali:

- **Conformità normativa:** Gli impianti elettrici dell'intero complesso scolastico devono essere realizzati a regola d'arte, in conformità al D.M. 37/08 e alle norme CEI applicabili.





Prescrizioni punto 7.0



- **Interruttore generale:** Ogni scuola deve obbligatoriamente essere dotata di un interruttore generale dell'energia elettrica.

- **Segnalazione e accessibilità:** L'interruttore generale deve essere installato in una **posizione chiaramente segnalata** per permettere di togliere immediatamente tensione a tutta l'attività in caso di emergenza.





Prescrizioni punto 7.0

- **Sgancio a distanza:** Tale interruttore deve essere provvisto di un **comando di sgancio a distanza** (il cosiddetto "pulsante di sgancio"), posizionato preferibilmente **nelle vicinanze dell'ingresso** principale della scuola o in una **posizione costantemente presidiata** (es. portineria)

- Ai sensi del D.M. 26 agosto 1992, **punto 7.1**, le scuole devono dotarsi di un **impianto elettrico di sicurezza autonomo** per alimentare l'illuminazione di emergenza, con un illuminamento minimo di **5 lux sulle vie di esodo**, **e sistemi di allarme acustico o diffusione sonora** per l'evacuazione. Tali misure sono state inserite tra gli adeguamenti antincendio prioritari dal D.M. 14 agosto 2025



Questo secondo impianto deve disporre di una sorgente di alimentazione separata e serve proprio ad alimentare l'illuminazione di sicurezza (lettera a) e i sistemi di allarme/diffusione sonora (lettera b), **garantendo che rimangano in funzione anche dopo aver premuto il pulsante di sgancio** generale descritto nel punto 7.0

- Il **Punto 8 (Sistemi di allarme)** del D.M. 26 agosto 1992 definisce i criteri per garantire che tutti gli occupanti di una scuola ric… Il testo del…



- **8.**…
- **Ob**…iamente dis…amente alu…
- **Co**…iche tali da …**nti** del con…s. aule, lab…
- **Pr**…tema di all…**sidiato** durante tutto l'orario di funzionamento della scuola (es. la portineria o la segreteria).

- **8.1. Tipo di impianto**
- La tecnologia richiesta per l'impianto varia rigidamente a seconda delle dimensioni della scuola (classificazione in "Tipi"):



- **Scuole di Tipo 0, 1 e 2 (fino a 500 persone):** È consentito utilizzare lo **stesso impianto a campanelli** impiegato per la normale scansione delle lezioni. In questo caso, è obbligatorio stabilire e codificare un **particolare tipo di suono** (es. squilli brevi e ripetuti) da associare esclusivamente all'evacuazione d'emergenza.

- **Scuole di Tipo 3, 4 e 5 (oltre 500 persone):** Per queste strutture più grandi non bastano i normali campanelli; è obbligatorio installare anche un **impianto di altoparlanti** (diffusione sonora) per poter trasmettere messaggi vocali guidati durante l'evacuazione.



- **Continuità elettrica:** In ogni caso, l'impianto di allarme deve essere collegato e alimentato dall'**impianto elettrico di sicurezza** trattato al punto 7.1, garantendo il funzionamento autonomo anche in caso di blackout o di sgancio dell'interruttore generale



- Il **Punto 9.2 (Estintori)** del D.M. 26 agosto 1992 stabilisce le regole per la dotazione e la distribuzione degli estintori portatili all'interno degli edifici scolastici. Il testo del decreto impone tre vinco
- **1.** Ca
- Tutti arie devo C. Devo dell'I *(Nota te al classi base idrica*
- **2.** Cri
- Il cal superi ogni **200**



- **3. Presidio Minimo per Piano**
- Indipendentemente dalla metratura calcolata con il punto precedente, la norma impone un limite strutturale invalicabile: deve essere garantito un **minimo di due estintori per ogni piano** dell'edificio.



- **Criteri di Installazione e Visibilità**
- Sebbene non dettagliati matematicamente nel testo del '92 ma regolati dalle buone norme d'installazione (e richiamati nelle slide applicative dei Vigili del Fuoco), gli estintori devono essere:
- **Distribuiti in modo uniforme** lungo le vie di esodo e nei pressi delle uscite.
- Ubicati in posizioni **facilmente accessibili e visibili**.
- Segnalati tramite **appositi cartelli indicatori** per facilitarne l'individuazione immediata anche a distanza

- Il **Punto 10 (Segnaletica di sicurezza)** del D.M. 26 agosto 1992 stabilisce l'obbligo di installare una cartellonistica chiara per orientare e proteggere le persone in caso di emergenza. Il testo del decreto impone i seguenti requisiti fondamentali:



- **Conformità normativa:** La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alle disposizioni vigenti all'epoca (il testo cita il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, oggi integrato e superato dal **D.Lgs. 81/08 - Allegato XXV** e dalle norme UNI EN ISO 7010).

- **Visibilità dei percorsi di esodo:** Deve essere installata una segnaletica direzionale lungo tutte le vie di uscita, nei corridoi e nei disimpegni. I cartelli devono indicare chiaramente la **direzione verso le uscite di sicurezza** per consentire un rapido deflusso a



- I un luogo sicuro o all'esterno dell'edificio deve essere chiaramente contrassegnata dal cartello di **uscita di sicurezza**.

- **Localizzazione dei mezzi antincendio:** Gli estintori portatili (trattati al punto 9.2) e i pulsanti manuali di allarme (trattati al punto 8.0) devono essere **chiaramente segnalati** con appositi cartelli per consentire la loro immediata individuazione.



- **Il legame con l'illuminazione di emergenza**
- La segnaletica posizionata lungo le vie di esodo e sopra le porte di uscita deve essere perfettamente **leggibile anche in caso di blackout**. Per questo motivo, i cartelli devono essere illuminati direttamente dall'**illuminazione di sicurezza** (prescritta al punto 7.1 lettera a) o essere del tipo autoilluminato/fotoluminescente

- Il **Punto 11** stabilisce gli **obblighi** operativi e organizzativi che il Responsabile dell'attività (il **Dirigente Scolastico**) deve garantire quotidianamente:
- **11.0. Generalità**
- **Responsabilità gestionali:** Il titolare dell'attività deve assicurare il corretto esercizio della struttura e il mantenimento delle condizioni di sicurezza .
- **Registro della sicurezza:** Obbligo di annotare su un apposito registro i controlli periodici su impianti elettrici, presidi antincendio ed esercitazioni.
- **11.1. Vie di esodo**
- **Ostruzioni vietate:** Tutti i corridoi, le scale e le uscite di sicurezza devono essere costantemente liberi da ingombri (es. mobili, fotocopiatrici o scatoloni).
- **Apertura delle porte:** Le porte delle uscite di sicurezza devono aprirsi facilmente a spinta verso l'esterno (maniglioni antipanico) e non devono **mai essere chiuse a chiave** durante l'orario scolastico.






MANIGLIONE
ANTIPANICO



- **11.2. Precauzioni contro gli incendi**
- **Divieto di fumo:** È vietato fumare nei locali della scuola (normativa poi estesa a cortili ed aree aperte da leggi successive).





- **Uso di fiamme libere:** Vietato l'utilizzo di stufe a fiamma libera o apparecchi di riscaldamento mobili non autorizzati





- **Rifiuti:** I materiali di scarto e i rifiuti devono essere rimossi quotidianamente per non accumulare carico d'incendio nei corridoi

La FORMAZIONE
va intesa come raggiungimento di quelle competenze che certificate, permettano di possedere: non solo conoscenze ma anche le abilità essenziali nel saper fare, con l'obiettivo comune del miglioramento continuo dell'apprendimento!

Grazie
per
l'attenzione

